

**Accordo per l'annualità 2023, ai sensi dell'articolo 7 comma 4 lettera a) del Contratto collettivo di Comparto personale non dirigente Triennio normativo ed economico 2019-2021**

A seguito della deliberazione di autorizzazione della Giunta regionale del giorno 22 dicembre 2023, n. 2073, previa positiva attestazione in ordine alla compatibilità dei costi rilasciata dalla Direzione centrale finanze con nota del giorno 18 dicembre 2023 n.0781198/P, il giorno 27 dicembre 2023 la Delegazione trattante di parte pubblica, le Organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, CISAL Enti Locali, UGL e la Rappresentanza sindacale unitaria sottoscrivono il presente accordo.

**1. Risorse per l'anno 2023**

L'ammontare delle risorse del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui all'articolo 45 del Contratto collettivo di Comparto personale non dirigente Triennio normativo ed economico 2019-2021, disponibili per l'anno 2023 è quantificato in € 4.504.767,78 al netto degli oneri riflessi, di cui € 1.412.831,78 di risorse stabili e € 3.091.936,00 di risorse variabili.

**2. Progressioni orizzontali anno 2023**

In relazione a quanto previsto al punto 1., sono destinate alle procedure di progressione orizzontale per l'anno 2023, con decorrenza 1 gennaio 2023, risorse pari a € 918.340,66 al netto degli oneri riflessi, corrispondenti al 65% per cento dell'importo utilizzabile di cui al medesimo punto 1.; una quota di dette risorse, pari ad € 42.000,00 annue al netto degli oneri riflessi, è destinata alla procedura eccezionale di cui al punto 3.

A fronte della conclusione delle procedure di progressione orizzontale per l'anno 2022, sarà destinato, altresì, alle procedure di progressione orizzontale per l'anno 2023, un ulteriore importo pari al 65% dei risparmi derivanti dalla cessazione dal servizio, nel corso del 2022, dei dipendenti che hanno conseguito, con riferimento a detta annualità, una progressione orizzontale.


**3. Progressioni orizzontali anno 2023 personale ex UTI**

a) In via eccezionale al personale trasferito dalle UTI alla Regione ai sensi dell'articolo 29 comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 viene dedicata una distinta tornata di progressioni orizzontali, sempre con decorrenza 1 gennaio 2023, per la quale viene destinato, secondo quanto previsto al punto 2., l'importo di euro € 42.000,00 annuo al netto degli oneri riflessi.

b) Alle procedure di progressione orizzontale partecipa il personale in servizio al 01/01/2023 con almeno 2 anni di anzianità al 31/12/2022;

c) Non ha titolo a partecipare alla tornata di cui al punto a) il personale che ha conseguito la progressione orizzontale presso l'amministrazione regionale in esito alla tornata riservata di progressioni orizzontali, con decorrenza 1 luglio 2020, prevista dal punto 3 dell'Accordo per l'annualità 2020 sottoscritto il 21 dicembre 2020, nonché il personale ex UTI transitato all'EDR di Gorizia che abbia conseguito la progressione economica con decorrenza 01.01.2020 presso l'ente di provenienza;

d) Le risorse di cui al punto a) sono ripartite in rapporto agli addensamenti nelle singole categorie in modo da realizzare una percentuale di progressioni omogenea in ciascuna delle categorie medesime;

 The bottom of the document features several handwritten signatures. From left to right, there are three distinct signatures, followed by a small number '1' and another signature. To the right of these, there is a large, stylized signature that appears to be 'RSCU CGIL' with a date '2023' written below it. Further right, there is another signature, and finally, a signature that looks like 'RSCU'.

e) i lavoratori di cui alla lettera c) potranno concorrere, ove in possesso dei prescritti requisiti, unitamente al restante personale degli EDR alle progressioni orizzontali di cui al punto 2 che precede.

#### 4. Premiale 2023

4.1. Sono destinate al premiale per l'anno 2023 risorse, pari, al netto degli oneri riflessi, a € 3.586.427,12 (derivanti dalla somma delle risorse variabili complessivamente disponibili e della quota residua di risorse stabili). A fronte della conclusione delle procedure di progressione orizzontale per l'anno 2022, saranno destinate, altresì, al premiale medesimo risorse pari al 35% dei risparmi derivanti dalla cessazione dal servizio, nel corso del 2022, dei dipendenti che hanno conseguito, con riferimento a detta annualità, una progressione orizzontale.

4.2. Ai fini della distribuzione delle risorse di cui al punto 4.1., si concorda di fare riferimento alla consistenza complessiva del personale in servizio rapportata agli addensamenti nelle singole categorie.

4.3. Le risorse sono corrisposte a ciascun dipendente in misura proporzionale all'esito della valutazione e in relazione all'effettiva presenza secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 3 del Contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale sottoscritto in data 11 ottobre 2007, secondo i seguenti criteri:


<i>Esito della valutazione</i>	<i>Rapporto percentuale quantificazione del premio</i>
<i>Da 60 a 70</i>	<i>70%</i>
<i>Da 70,01 a 80</i>	<i>80%</i>
<i>Da 80,01 a 90</i>	<i>90%</i>
<i>DA 90,01 a 100</i>	<i>100%</i>

4.4. L'Amministrazione regionale provvede a comunicare alle parti sindacali gli importi individuali massimi stimati conseguibili.

4.5. Il personale messo a disposizione o distaccato o applicato presso altra pubblica amministrazione con oneri a carico della Regione beneficia del premio qualora non fruisca di analogo istituto presso l'amministrazione di destinazione. In relazione alla disciplina di cui all'articolo 8 comma 22 ter lettera a) della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 in combinato disposto con l'articolo 3 comma 30 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, all'articolo 7 commi 11 e 12 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 unitamente all'articolo 10 comma 6 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, all'articolo 12 comma 28 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, all'articolo 5 comma 69 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, all'articolo 7 comma 39 lettera b) della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, agli articoli 7 comma 81 e 8, commi 52 e 53 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, all'articolo 19 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26, all'articolo 9 dello Statuto dell'Agenzia regionale per la lingua friulana nonché ai sensi della normativa nazionale afferente l'applicazione di personale presso le Sezioni di polizia giudiziaria e della disciplina comunitaria relativa ai distacchi END, il relativo onere non va imputato al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa. Le parti danno atto che per il personale in distacco sindacale trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 48 del Contratto collettivo di comparto per il personale non dirigente 2019-2021.

4.6. La quota di risorse di cui al punto 4.1, eventualmente non distribuita è riassegnata al personale, per la stessa annualità, proporzionalmente agli importi attribuiti al personale medesimo in attuazione della disciplina contrattuale e dei criteri di cui al presente accordo.

BO CGIL  
BORG



**5. Disciplina transitoria in materia di indennità (ex rischio) per il personale addetto alla manutenzione degli Enti di Decentramento Regionale**

Nelle more di una revisione complessiva del regime delle indennità, conseguente e coerente alle previsioni contenute nei Contratti collettivi di comparto per il personale non dirigente 2016-2018 e 2019-2021, le parti concordano che ai collaboratori tecnici cat. B "cantonieri" assunti dall'amministrazione regionale ed impiegati presso gli Enti di Decentramento Regionale è riconosciuta, con decorrenza 01.01.2023, la medesima indennità ammontante a € 30,00 mensili (relativa all'ex indennità di rischio) tuttora percepita dai collaboratori tecnici cat. B "cantonieri" ex dipendenti provinciali, poi transitati nei ruoli regionali, in forza del combinato disposto dell'art. 10 comma 31 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 e dell'art. 36 del CCRL enti locali 2002-2005.

*Per la Delegazione trattante di parte pubblica*


Il Presidente

dot. Franco Milan




*Per le Organizzazioni sindacali*

CGIL FP



UIL PPL




UGL




*Per la Rappresentanza sindacale unitaria*

UIL Antonello Pinello

CISL FP



CISAL Enti locali



CISL 

CGIL 

**Dichiarazione della Delegazione trattante di parte pubblica**

L'Amministrazione regionale provvederà a corrispondere al personale di cui all'articolo 2 comma 7 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, analogamente a quanto previsto per l'annualità 2022 in coerenza con la nuova disciplina del sistema permanente di misurazione e valutazione della prestazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 532/2020, la premialità riferita all'anno 2023 nelle stesse misure previste dal presente accordo per il restante personale.